

ECC.MO TAR PUGLIA – SEZIONE DI LECCE

RICORSO

Per: il **Comune di Taranto**, in persona del Suo Sindaco Dott.Rinaldo Melucci e legale rappresentante pro tempore, e dell'Avv. Alessandro De Roma, in qualità di Dirigente del servizio Affari Legali in virtù dell'art.22 dello Statuto Comunale (P.IVA 00850530734), con sede in Taranto alla P.zza Municipio n.1, rappresentato e difeso in virtù di Determina n.507 del 13.11.2017 e giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo Vernola e dall'Avv. Marcello Vernola (pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it e vernola.marcello@avvocatibari.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato in Lecce nello studio dell'Avv. Piergiorgio Provenzano alla Via Ludovico Ariosto n.30, **- Ricorrente -**

CONTRO

- Il Presidente **del Consiglio dei Ministri**,
- il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro p.t.,
- il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro p.t.,
- Il **Consiglio dei Ministri**, in persona del Suo Presidente p.t.,
- **ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), **- Resistenti –**

e nei confronti di

- **AM InvestCo Italy S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante legale p.t., **ILVA S.p.A.**, in Amministrazione Straordinaria, il **Commissario Straordinario dell'ILVA** per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, **Regione Puglia e Arpa Puglia;**

– Controinteressati –

per l'annullamento, previa sospensiva,

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29.09.2017, pubblicato sulla G.U. del 30.09.2017 avente ad oggetto: *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle*

attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art.1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n.191, convertito con mod. dalla Legge 01 febbraio 2016 n.13",

nonché dei seguenti ulteriori atti citati nella premessa del DPCM, ancorchè non conosciuti, e con espressa riserva di motivi aggiunti nel momento in cui saranno resi disponibili:

- la nota DG MATTM prot. n.20001 del 22/9/2017; - La nota ISPRA prot.n.46939 del 25.09.2017; il parere del Comitato degli Esperti del 27.09.2017 prot.CESP/U/134/27-098-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni; - la proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.09.2017; - la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.09.2017; - La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.09.2019; ed ove occorra del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

* * * * *

FATTO:

- Nel 2012 ILVA, già riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa, è stata qualificata "Stabilimento produttivo di interesse strategico nazionale" con D.L. n.207/2012 conv. in L.n.231/2013, mentre il D.L. n. 61/2013 ha disposto il commissariamento straordinario dell'impresa per una durata di dodici mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi.

- L'art.1 del predetto D.L.n.61/2013, in particolare, ha previsto, al c.5, che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nominasse un comitato di tre esperti, competente a proporre il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano Ambientale), che doveva contenere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. L'approvazione del piano dei tre esperti equivaleva in base a tale norma alla modifica dell' A.I.A..

- In data 14.03.2014 è stato adottato il D.P.C.M. recante l'approvazione del "*Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*", il quale ha fissato le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. Con specifico riferimento all'area parchi, tale Piano ha modificato le tempistiche per la copertura dei medesimi già fissata nell'AIA.
- Con l'art. 2, c.1 del D.L. n. 1/2015 è stato stabilito l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, e l'organo commissariale nominato è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014.
- Sempre in base al D.L. 1/2015 convertito con L. 20/2015, è stato stabilito che il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;
- Con D.L. 191/2015 conv. con L. 13/2016, è stato stabilito che entro il 30.06.2016, i commissari del Gruppo ILVA espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte dei soggetti aggiudicatari e fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano veniva fissato al 30 giugno 2017.
- Ed ancora con un ulteriore D.L. n.98/2016 si è disposto che qualora le offerte presentate nel termine del 30.06.2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano Ambientale, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti nominato dal Ministero dell'Ambiente.
- Lo stesso D.L. n.98/2016, mod. dal D.L. n.244 del 30.12.2016, convertito, con mod. dalla L.27.02.2017, n.19, ha stabilito che dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario quest'ultimo, in qualità di "individuato gestore", presenta entro 30 giorni domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano ambientale, o di altro titolo autorizzativo necessario per

l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante. La domanda è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'Ambiente per trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti nel termine di 60 giorni. La modifica del Piano è disposta nei 15 giorni successivi con DPCM, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di AIA, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente.

- Il D.L. n. 244/2016 ha stabilito la proroga al 30 settembre 2017 della scadenza dei termini finali di adempimento di tutte le prescrizioni del Piano Ambientale. In data 05.06.2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto con cui si autorizzano i Commissari straordinari del Gruppo Ilva in A.S. a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali ad Am Investco Italy S.r.l e subito dopo è stato sottoscritto il relativo contratto. In data 05/07/2017, AM InvestCO Italy S.r.l. ha presentato la Domanda di AIA (ID MATTM 1159) per i nuovi interventi e modifica del “Piano Ambientale” ed ha integrato la documentazione da ultimo con nota del 31.07.2017.

- Le parti interessate, fra cui il Comune di Taranto hanno presentato le proprie osservazioni nel termine del 05.09.2017. Il Comitato degli Esperti ha reso il proprio parere su tutte le osservazioni in data 27.09.2017 e lo stesso giorno, con un tempismo ed una velocità ammirevole, il Ministro dell’Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno inviato la propria proposta di adozione del DPCM. Il Consiglio dei Ministri ha adottato da ultimo la deliberazione di approvazione il 28.09.2017 (solo dopo 24 ore!) e il giorno dopo, il 29.09.2017 (!), è stato adottato il DPCM impugnato.

* * * * *

Tutto quanto innanzi esposto, il Comune di Taranto, *ut supra* rappresentato e difeso, pur consapevole dell’importanza per l’economia italiana e per l’impatto occupazionale dell’iniziativa industriale del gruppo AM InvestCo Italy srl, che non si intende assolutamente con la presente impugnativa bloccare

o intralciare, e che anzi si auspica possa trovare un esito positivo in tempi brevi, ritiene però al tempo stesso che questa non debba essere una giustificazione per ritardare, slittare o fermare gli interventi oramai diventati improcrastinabili per la tutela dell'ambiente e della salute. Nella convinzione che l'aspetto economico e quello ambientale avrebbero potuto trovare un loro giusto equilibrio e bilanciamento in sede di approvazione del DPCM, trattandosi in entrambi i casi di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (art. 4 e 32 Cost.), in particolare «senza tuttavia sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell'ambiente, e quindi della salute delle popolazioni presenti nelle zone limitrofe» (sentenza n. 85 del 2013), si è preso atto, invece:

- che il Governo di fatto non ha coinvolto il Ministero della Salute nella procedura di approvazione della nuova AIA, così come non ha valutato l'impatto sanitario del Piano stesso ed ha evitato di entrare nel merito delle osservazioni presentate dalle istituzioni come Comune di Taranto, ARPA, Regione Puglia ed altri soggetti, che avrebbero dovute essere discusse in contraddittorio in ordine alle numerose criticità riscontrate così come avviene in una normale procedura di AIA; nel nostro caso è proprio lo strumento giuridico surrogatorio del DPCM, il luogo del D.M. previsto dal D.Lgs.152/2006 per la approvazione delle AIA, prescelto dal Parlamento con il D.L.98/2016, a suggerire e consentire al Presidente del Consiglio la promozione del concerto con il Ministro della Salute in merito alla valutazione del danno sanitario. Si valuti altresì che il procedimento è stato assolutamente poco trasparente, non consentendo ai soggetti interessati la visione di una serie di atti e documenti fondamentali.

Per tali ragioni il Comune ritiene di dover, quindi, agire per tutelare la salute dei propri cittadini e dell'ambiente, impugnando il DPCM indicato in epigrafe in quanto illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE: per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di contraddittorio e di leale collaborazione, difetto dei presupposti, sviamento di potere; Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, corretta e buona fede dell'attività

della P.A. e dei principi di buon andamento e imparzialità; VIOLAZIONE DI LEGGE: art.1 e ss L.n.241/90, Dlgs.152/90; Art.1 art. 1, c. 1, lett. b) del D.L.n. 98/2016, convertito, con mod. dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, art.3 e 97 Costituzione.

1.a) In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art.1 art. 1, c. 1, lett. b) del D.L.n. 98/2016, a seguito della presentazione della domanda di AIA da parte di InvestCo, sono stati pubblicati in data 02.08.2017 (in pieno periodo di ferie!) sul sito del Ministero dell'Ambiente la stessa domanda e i relativi allegati, al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare nel termine di 30 giorni le proprie osservazioni. A prescindere dall'inopportunità (un caso?) di far svolgere tale istruttoria con tempi strettissimi (appena 30 giorni), in pieno periodo estivo, con una serie di difficoltà tecniche che hanno reso parzialmente non scaricabili da subito i documenti, ciò che rende assolutamente illegittimo il provvedimento è la circostanza che non sono stati resi disponibili una serie di atti da ritenersi indispensabili per una completa predisposizione delle osservazioni.

Innanzitutto non è noto il Piano Industriale presentato da AM InvestCo che dovrebbe intrecciare saldamente le esigenze descritte nella proposta di modifica del Piano, se non le pesanti discrepanze ed incongruenze emerse solo a mezzo stampa tra assetto produttivo, impiantistica, approvvigionamenti, mercato internazionale dell'acciaio e personale impiegato. Ed ancora nulla si sa del parere del Comitato degli Esperti che è stato formulato prima dell'aggiudicazione alle offerte vincolanti e che ne ha inevitabilmente orientato il contenuto, impedendo così ogni valutazione circa la conformità della proposta di AIA. Lo stesso dicasi per il Decreto Ministeriale di aggiudicazione del 05.06.2017 ed il successivo contratto stipulato il 28.06.2017.

Tale omissione documentale ha di fatto impedito al Comune, come a tutti gli altri soggetti interessati, di presentare delle osservazioni complete o precise non conoscendo diversi dati da ritenersi fondamentali, predisponendo così delle osservazioni parzialmente "al buio", il che inficia tutta la parte istruttoria di adozione del D.P.C.M..

1.b) A seguito del deposito delle osservazioni, il Comitato degli esperti dopo averle esaminate (?) ha predisposto una relazione di sintesi e dovrebbe averla trasmessa insieme al proprio parere il 27.09.2017. In pari data il Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno fatto proprio tale parere, riteniamo acriticamente vista la strettissima tempistica che non avrebbe mai potuto consentire un attento esame nell’arco di poche ore, e in pari data hanno inoltrato la propria proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già il giorno dopo il Consiglio dei Ministri ha approvato la modifica al Piano con una deliberazione, consentendo l’adozione del DPCM il giorno 29.09.2017, pubblicato sulla G.U. il 30.09.2017.

A prescindere da ogni commento su tale inusuale tempistica da record, ci fermiamo a constatare come nel DPCM non viene dato atto della motivazione del mancato accoglimento delle osservazioni, così come non è allegato o reso disponibile il parere dello stesso Comitato degli Esperti sulle osservazioni presentate, con una macroscopica carenza di motivazione, e non sono stati resi disponibili altresì i due provvedimenti di proposta dei Ministeri competenti, oltre la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.09.2017 tutti atti solo citati nella premessa del DPCM impugnato, rendendo così impossibile verificare la legittimità dell’iter istruttorio e degli stessi provvedimenti di carattere presupposto rispetto all’atto impugnato.

* * * * *

2) Violazione del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo ai sensi dell’art.3 sexies del D.Lgs.156 del 2006 e della Legge 16 marzo 2001, n.108; Violazione Convenzione di Aarhus. ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione principio di leale collaborazione, Violazione art.97 Cost.

Il DPCM impugnato, viola le disposizioni della Convenzione di Aarhus recepita dall’Italia con Legge 16 marzo 2001 n.108 e dettagliate dall’art.3 sexies del D.Lgs.152/2006 relativamente alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Tale articolo 3 sexies riguarda espressamente piani e programmi da elaborare ai sensi dell'allegato 1 della direttiva 2003/35/CE.

L'art.6 della Convenzione di Aarhus riguarda, infatti, le decisioni relative alla autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I e ne consente la esclusione da parte di uno stato membro solo nei casi in cui si tratti di attività proposte per scopi di difesa nazionale, ma non è il nostro caso.

Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale, sin dalla fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere una influenza effettiva.

L'Autorità nel provvedimento finale adottato, ai sensi del comma 5, deve effettuare:

- Una descrizione del sito delle caratteristiche tecniche fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste (nel nostro caso il Piano Industriale, mai reso noto e depositato, strettamente connesso al Piano Ambientale);
- una descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta, delle misure previste per prevenire o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;
- una sintesi non tecnica di quanto precede (anche nel caso di richiesta di secretazione di parti del Piano Industriale da parte del gestore, che non risulta mai richiesto ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 152/2006) tale obbligo permane ed è anzi addirittura più pertinente!;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente,
- Deve indicare i principali rapporti e pareri pervenuti all'Autorità Pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato.
- L'Autorità provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico (!).

Il comma 9 dell'art.6 dispone chiaramente che il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla Autorità rendendo accessibile il testo della decisione, nonché i motivi e le

considerazioni su cui essa si fonda, e tutti i documenti ivi citati quali atti presupposti, ma il DPCM ignora completamente tale disposizione, essendosi limitato ad un “visto” del parere del Comitato di Esperti del 27/09/2017, contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni ricevute, ma attualmente sconosciuto a tutti perché probabilmente secretato con un provvedimento sconosciuto. E ancora l'intero procedimento è stato inficiato dalla secretazione ufficiosa, e mai proclamata, del Piano industriale, nonostante le ripetute richieste del Comune di Taranto (vedasi in merito la nota del Sindaco di Taranto prot.131055/050917 di trasmissione delle osservazioni e la richiesta contenuta nelle osservazioni stesse).

Gli effetti di tale violazione sono ancor più gravi alla luce della disposizione di cui al D.L. n.98/2016 derogatoria della conferenza di servizi prevista dal D.Lgs.152/2006. Infatti solo garantendo l'accesso a tutti i documenti si consente l'esercizio della tutela ambientale al Comune e agli altri enti territoriali, Regione compresa, come la Corte Costituzionale ha affermato. Infatti il Piano industriale viene espressamente richiamato dall'art.1, comma 8d el D.L.98/2016 ove dispone che l'individuato gestore” *può presentare la domanda di AIA sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva*”, adempimento questo che non risulta essere stato assolto, poiché lo schema di Piano non risulta trasmesso o pubblicato.

* * * * *

3) Violazione dell'art.9 della Convenzione di Aarhus relativo all'accesso alla giustizia.

Il DPCM, pur prevedendo all'art.7 il ricorso al Giudice Amministrativo, di fatto inibisce l'accesso alla giustizia rapido, gratuito e poco oneroso, come disposto dall'art.9 della convenzione di Aarhus; infatti, privando il provvedimento di adeguate motivazioni, e avendo il relativo procedimento evitato le consultazioni con il pubblico sul piano industriale e sui suoi effetti diretti sul piano ambientale, limita la capacità del pubblico di muovere rilievi pertinenti e fondati sulle decisioni assunte.

* * * * *

4) ECCESSO DI POTERE per difetto di motivazione e difetto di istruttoria; Violazione di Legge: art.1 e 5 del dlgs. 19/08/2005 n.195.

L'intero procedimento amministrativo e la decisione conclusiva adottata con il DPCM impugnato viola gli art. 1 e 5 del dlgs. 19/08/2005 n.195, nella misura in cui viola il diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale su elementi fondamentali come il piano industriale e gli elementi relativi al danno sanitario. L'Art. 1 del Dlgs. 195/2005 dispone l'obbligo di garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili.

L'Art.5 prevede espressamente che le richieste di informazioni su emissioni nell'ambiente non possono essere negate anche in casi di riservatezza delle informazioni industriali, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico e per la tutela dei diritti di proprietà industriali.

* * * * *

5) VIOLAZIONE DI LEGGE: Art.1 Legge n.241/90, DLgs. N.152/1990. Direttiva 2014/52/UE -D. Lgs. n.152/20016 e D. Lgs. n.152/2006, art.5 s.m.i. D. Lgs. n. 104/2017 e L. n.221/2015- DPR n.357/1997, DPR n. 120/2003 e DPR 120/2003 art.6- D.lgs. n. 36/2003 e smi; ECCESSO DI POTERE per difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto dei presupposti. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Illegittimità costituzionale dell'art. art. 1, co. 1, lett. b), D.L. 9/6/2016, n. 98 convertito, con modifiche, dalla L. 1/8/2016 n. 151 per contrasto con gli art.9, 32, 41, 44 e 97 Cost.

5.a) Per quanto si legge nella domanda di AIA a pag.5, 1 e 3 capoverso, il Contratto conterrebbe alcune condizioni sospensive, anche in materia antitrust, condizioni ritenute essenziali, come afferma la stessa AM InvestCo Italy srl, perché gli accordi intervenuti fra le parti divengano obbligatori, eseguibili immediatamente e rendano efficace il contratto stesso. Pertanto il DPCM ha stabilito che fino a che tali condizioni non si verificheranno il gestore non subentrerà nella gestione dei complessi aziendali e che i termini iniziali della maggior parte delle prescrizioni inizieranno a decorrere solo

dopo il verificarsi delle condizioni sospensive, il ch  significa che le previsioni del DPCM per il momento non costituiscono un obbligo per l'individuato gestore. In teoria, nelle more dell'ipotetico subentro del nuovo soggetto, rimarrebbe obbligato per l'adempimento delle prescrizione l'attuale gestore, cio  i Commissari "nei limiti delle risorse disponibili" come da loro stessi dichiarato nella nota allegata alla Domanda di AIA di AM InvestCo Italy, risorse che attualmente (come si legge diffusamente sulla stampa) sono praticamente pari a "ZERO"(!), atteso che non riescono nemmeno a garantire il pagamento degli stipendi e delle tredicesime, e vi sono creditori per decine di milioni di euro. Fra l'altro in diversi passaggi del DPMC i riferimenti sembrano fatti esclusivamente all'individuato gestore, tant'  che si fa decorrere il termine dall'intervenuta efficacia del contratto.

Non   chiara, pertanto, a chi sia attribuita la titolarit  di "gestore", ai sensi dell'art.5 c. 1, lett.R-bis del D. Lgs. N.152/06, sino alla data di avveramento delle suddette condizioni sospensive. Si rischia, quindi, che l'efficacia stessa del DPCM resti sospesa in un "limbo" in attesa della definizione delle condizioni sospensive inserite in contratto, fra l'altro non note, situazione che potrebbe protrarsi anche per mesi, visto che gi  attualmente l'Antitrust europeo ha sollevato rilevanti problemi.

E se le condizioni non si avverano? E se AM InvestCo dovesse rinunciare? E se il contratto perde efficacia? Cosa succede nel frattempo? Tale situazione non   assolutamente accettabile, in quanto non conferisce certezza all'inizio e alla prosecuzione di una serie di interventi gi  prorogati pi  volte e non procrastinabili, se non con seri rischi e pregiudizi all'ambiente e alla salute dei cittadini.

Infatti il provvedimento di AIA viene ordinariamente rilasciato in capo al Gestore dello stabilimento, la cui definizione si ricava dalla lett. r-bis) dell'art. 4 del d.lgs. n.152/2006 e smi che testualmente cos  recita: "*Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalit  o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi*". Pertanto nel nostro caso la stessa previsione inserita nell'art. 1, c.1, lett. b) del D.L. n.98/16, che impone invece "all'individuato gestore", anche in mancanza di certezza sul suo futuro ruolo e soprattutto con una tempistica indefinita, di presentare la domanda di AIA, deve

ritenersi assolutamente illogica e ingiustificata oltre che in contrasto con tutta la normativa italiana ed europea in materia: Consentire a un soggetto di presentare già in questa fase “sospensiva” una Domanda di AIA con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di rischio di danno all’ambiente alla salute, stante l’automatica sospensione dell’esecuzione di tutte le prescrizioni inserite nel DPCM sino all’intervenuta e ipotetica efficacia del contratto, quindi “*sine die*”, deve ritenersi assolutamente illogico e contrario a tutti i principi in materia di tutela ambientale e alla salute, e da ciò ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

5.b) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’:

In via subordinata, sotto questo profilo la parte della norma (art.1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 che stabilisce l’obbligo di presentare la domanda di AIA “all’individuato gestore” prima dell’efficacia del contratto stesso, deve ritenersi palesemente incostituzionale in quanto in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione.

* * * * *

6) ECCESSO DI POTERE: Difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti; Violazione di Legge: Art.1 L. n. 241/1990, D.L. n. 191/2015. D. Lgs. n.152/2006; D. Lgs. 104/2017- art.8 della Direttiva 2010/75/UE e Decisione 2012/135/UE del 28/2/2012 della Commissione Europea -D.P.C.M. 14/3/2017. Violazione artt.9, 32, 41, 44 e 97 Costituzione. Violazione principio comunitario di precauzione.

6.a) Con il DPCM impugnato il Governo in realtà approfitta della Domanda di AIA da parte dell’individuato gestore per adottare l’ennesima dilazione delle scadenze, portate addirittura al 23/08/2023, e ciò ricalca la assoluta volontà di non ottemperare alle prescrizioni esistenti. Si tratta infatti di ulteriori proroghe e di un differimento dell’applicazione del “miglior” Piano Ambientale a fronte di criticità attuali figlie di decenni di rinvii, disattenzioni e inosservanze che hanno visto come unica “vittima” la cittadinanza e i lavoratori di Taranto, oltre che il territorio locale, il ché rende

intollerabile tale ulteriore rinvio, da ritenersi altresì palesemente incostituzionale, in quanto già attualmente le più importanti prescrizioni non sono attuate, di cui molte pericolose per la salute.

In realtà la mancata ottemperanza a ciò genera “*situazioni di pericolo o di danni per l’ambiente*” ed il c.9, lett.c, dell’art. 29 decies del D. Lgs. 152/06 prevede che: “*In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattordices, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: ...c) **alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione**, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente”.*

Queste ulteriori deroghe vanno esattamente nella stessa direzione e pertanto risultano incettabili.

Nell’ultimo DPCM, nella quasi totalità dei casi, gli interventi previsti nell’ambito della proposta risultano essere di complessità equivalente (già progettati, in itinere, ecc.) rispetto a quelli previsti per l’AIA ILVA 2012. Tuttavia, da una prima analisi delle tempistiche indicate nell’allegato A, le durate previste per gli interventi da AM InvestCo risultano generalmente superiori a quelle determinate nella pianificazione dell’AIA ILVA. L’allungamento dei tempi di attuazione delle misure di adeguamento non avrebbe, per questo, una giustificazione strettamente tecnica e, comunque, non risulta evidente dai cronoprogrammi allegati all’AIA. Ed anzi è previsto che la maggior parte dei tempi indicati inizieranno a decorrere solo dalla data (?) in cui subentrerà nella gestione AM InvestCo Italy srl!

La dilatazione dei tempi di realizzazione degli interventi è, quindi, priva di giustificazioni in relazione alle tempistiche originariamente indicate nel DPCM 14 marzo 2014 ed in considerazione del tempo già trascorso dalla approvazione dell’A.I.A., avvenuta ormai cinque anni fa. A titolo esemplificativo elenchiamo:

- Per la realizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dell’Area delle lavorazioni a caldo (*punto 2 dell’Allegato A*) il termine finale è fissato al 23/08/23, senza indicazioni di percentuali di realizzazione ad un data intermedia, mentre nel Piano si fa riferimento alla

percentuale del 50% della superficie complessiva entro 18 mesi e al completamento entro 27 mesi (*Parte III UA9*). Un differimento che arriva quindi a 43 mesi, più di 3 anni e mezzo!

- Per la impermeabilizzazione superfici e la realizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di bagnatura/raffreddamento delle aree GRF, SEA, IRF (*punto 3 dell'Allegato A*)

il termine è fissato al 1/07/21, mentre nel Piano si fa riferimento alla percentuale del 50% entro 18 mesi e al completamento entro 27 mesi (*Parte III U10*). Un differimento pari a 18 mesi!

- per la copertura del Parco Calcare (*punto 5 dell'Allegato A*) e per Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud, Parco Loppa sono previsti 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo subentrerà nella gestione del sito a fronte dei 28 previsti dal Piano (*Parte II prescrizione 4*). Una differenza di 14 mesi!

- Per la messa in esercizio del sistema di trattamento scorie di acciaieria (*punto 22 dell'Allegato A*) è prevista una tempistica di attuazione pari a 48 mesi della data in cui subentrerà nella gestione a fronte dei 28 previsti. Una differenza di 20 mesi.

- Per gli Sporgenti marittimi e le relative pertinenze si prevede di terminare le attività entro il 23/08/2023 senza nessuna scadenza intermedia (*punto 25 dell'Allegato A*). Nel Piano il era previsto entro 16 mesi dal rilascio delle autorizzazioni necessarie (*Parte III UA 8 e UA26*).

- Per l'adeguamento ai limiti normativi per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi (*punto 26 dell'Allegato A*) si prevede il termine finale del 31/12/2020 e, quindi, una tempistica pari a 39 mesi, una differenza pari a 11 mesi (*Parte HI UA 10*).

- Per la chiusura dei Nastri Trasportatori (*punto 32 dell'Allegato A*) sono previsti 32 mesi complessivi senza indicazione di obiettivi intermedi, a fronte dei 28 mesi totali previsti dal Piano;

Per il piano organico degli interventi di efficientamento energetico si prevede la conclusione entro il 23/08/23, con una tempistica di circa 70 mesi, contro i 28 mesi previsti dal Piano;

In termini complessivi il Piano delle misure approvato con DPCM 14 marzo 2014 prevedeva la conclusione degli interventi al 3/08/2016 con un termine massimo di 28 mesi per la realizzazione delle prescrizioni previste, mentre il nuovo Piano prevede la scadenza degli interventi al 23/08/23 e,

quindi, con una tempistica di attuazione pari a 70 mesi! Tale dilazione e proroga dei termini di esecuzione delle prescrizioni, e soprattutto l'indeterminatezza del termine iniziale di decorrenza della maggior parte delle prescrizioni, deve ritenersi assolutamente illegittimo e illogico a fronte della grave situazione di rischio di inquinamento e di danno alla salute, come certificata e attestata da anni, e da ultimo dal Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario redatto dall'Arpa (aprile 2015) e dalla recente conferenza dei servizi del 16.03.2016, decisione che comporta la palese violazione di tutte le norme indicate in epigrafe, oltre che i principi costituzionali dettati in materia e della legislazione nazionale in materia di AIA (artt.29 *bis* e ss D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

L'intero DPCM appare inoltre improntato tutto ad una logica perversa di previsione di proroga delle proroghe. Infatti anche l'art.5, comma 2 dispone che i commissari, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del gestore, o di eventuali modifiche progettuali richieste a quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo (il 2023!!) possono richiedere alla Autorità competente di convocare apposita conferenza di servizi (ma non era stata ritenuta superflua per la procedura di AIA?) e il Ministro può in seguito impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano! Tutto questo dimenticando la urgenza della attuazione di un Piano Ambientale in attesa di attuazione e costantemente oggetto di modifiche a scopo dilatorio!.

E' evidente che l'effetto della previsione nel D.L. 98/2016 della facoltà dell'individuato gestore di presentare la domanda di AIA, e la successiva approvazione a mezzo del DPCM impugnato, è di bloccare l'attuazione degli interventi prescritti nell'AIA 2014 e non ancora attuati nonostante i termini decorsi, il tutto sino alla intervenuta efficacia del contratto la cui data non oggi definibile.

6.b) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA':

Se è pur vero che l'art.6, commi 10 bis e ter, del D.L. n.244 del 30.12.2016, conv. con mod. con la L.n.19/2017, ha stabilito la proroga in via generale al 23.08.2023 della scadenza dei termini finali di adempimento di tutte le prescrizioni AIA di Taranto, deve ritenersi dubbia l'interpretazione di tale

disposizione, cioè se si tratta di una mera facoltà o di una proroga a tutti gli effetti di legge. Tale norma oltre ad essere contraddittoria rispetto alla precedente disciplina normativa speciale sull'ILVA (D.L.n.1/2015 conv. in Legge n.20/2015, nonché art.1 D.L. n.191/2015 conv. in L.n.13/2016), che stabilisce il termine del 30.09.2017 prorogabile su istanza dell'aggiudicatario di 18 mesi, deve ritenersi palesemente incostituzionale per contrasto con gli art.9, 32 41, 44 e 97 della Cost. per aver stabilito una proroga che non si giustifica in alcun modo rispetto ai problemi di rischio di danno alla salute e all'ambiente, e contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità a cui deve essere improntata l'azione della P.A., finendo per essere solo una mera concessione di dilazione dei termini per favorire e contemperare le esigenze della proposta di Piano Industriale formulata dall'individuato gestore in spregio alla cittadinanza tarantina trattandosi di una ennesima proroga delle proroghe, venendo anche meno al rispetto dei tempi già codificati!

Si chiede pertanto dichiararsi non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art.6, commi 10 bis e ter, del D.L. n.244 del 30.12.2016, conv. con mod. con la L.n.19/2017, nella parte in cui ha stabilito la proroga in via generale al 23.08.2023 del termine finale per l'adempimento alle prescrizioni dell'AIA.

* * * * *

7) ECCESSO DI POTERE per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità; VIOLAZIONE DI LEGGE: artt, 2, 3, 32 e 97 Costituzione e art. 1, c. 1, lett. b) del D.L.n. 98/2016, convertito, con mod. dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, Direttive CEE direttiva 2014/52/UE, 2004/35/CE, 2010/75/UE; art.2, co.1, lett.b-bis D. lgs. n.104/2017, L. n. 221/2015. Illegittimità costituzionale art.1, c.1, lett.b D.L. n.98/2016 sotto altro profilo. Violazione del principio comunitario di precauzione.

7.a) Un elemento di specificità del Piano è rappresentato dal fatto che con il D.L. n.98/2016 si indica nell'ambito delle procedure di AIA il tema della tutela sanitaria, accanto agli aspetti di protezione ambientale. E' evidente infatti che, affinché i provvedimenti AIA siano in grado di esercitare la loro

funzione di protezione dell'ambiente in senso lato, comprendendo - come si è inteso in altri Paesi europei - esplicitamente gli aspetti sanitari, è necessario impostare attività specificamente mirate a valutare i potenziali effetti sanitari delle emissioni industriali. Pertanto deve ritenersi intollerabile che non si siano valutati preventivamente nel caso di specie gli effetti delle modifiche proposte dall'Aggiudicatario al precedente quadro prescrittivo nell'ambito dello scenario emissivo proposto alla luce del Piano Industriale (ancorchè non conosciuto).

D'altronde la Costituzione pone in primo piano i diritti fondamentali della persona umana in tutte le sue dimensioni, che deve essere tutelata da ogni pericolo di lesione di interessi apprezzabili in materia di danno alla salute e all'ambiente (Art.32, 41 e 44 Costituzione). Ne deriva che lo Stato, al fine di assicurare la protezione dell'integrità psico-fisica o la salubrità dell'ambiente, deve prevedere modelli procedimentali e forme di esercizio delle funzioni nel rispetto di tali prerogative.

In materia il Consiglio di Stato così si è recentemente espresso: *“..Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute ai sensi dell'articolo 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall'impianto in questione, il rilascio dell'A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all'esito di un'indagine epidemiologica sulla popolazione dell'area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti (...).....dovendo anche in tal caso dal fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost. discendere un'azione amministrativa che determini il rilascio dell'A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell'impianto progettato”* (Cons. Stato V Sez. n.163 del 2015). Siamo consapevoli che la Corte Costituzionale con la sentenza n.182 del luglio 2017, a seguito di un ricorso della Regione Puglia, ha già sottoposto al vaglio di costituzionalità la disciplina dettata dell'art. 1, c.1, lett. b) del

D.L.n.98/2016, n. 98, ritenendo infondate le questioni sollevate. Tale decisione però ha esaminato solo alcuni aspetti, ed in particolare con riferimento agli artt.117 e 118 della Cost. in quanto la Regione Puglia lamentava il fatto che le modifiche o le integrazioni al Piano possano avvenire senza che sia sentita la Regione interessata, neppure nella forma tenue del parere non vincolante.

Partendo, invece, dalla stessa motivazione della sentenza della Corte riteniamo che il provvedimento impugnato vada censurato in quanto in contrasto con l'art.32 della Cost. per le seguenti ragioni:

“Come si evince dalla ricostruita successione normativa, gli interventi legislativi riguardanti lo stabilimento ILVA di Taranto, seppur diversi nel loro contenuto, sono accomunati da una medesima ratio, quella di realizzare un ragionevole bilanciamento tra una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato, l'interesse nazionale alla prosecuzione dell'attività di uno stabilimento avente natura strategica e al mantenimento dei livelli occupazionali; dall'altro, l'interesse a che l'attività produttiva prosegua nel rispetto dell'ambiente circostante e della salute degli individui. Questa pluralità di beni e interessi costituzionali coinvolti era già stata rilevata da questa Corte con riferimento al D.L. n.207/2012, la cui ratio è stata individuata «nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.).”

Pertanto come riconosce la stessa Corte uno degli interessi da tutelare è il rispetto della salute dei cittadini, tant'è che il DPCM impugnato reca proprio “modifiche al Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria”. Come affermato inoltre in altra sentenza della Corte sempre sul caso ILVA di alcuni anni fà: *“Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. (...). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”*. (Sentenza n.85 del 2013 della Corte Costituzionale).

La necessità di predisporre una Valutazione del danno Sanitario è anche dettata dal rispetto del principio comunitario di precauzione, nel caso di specie del tutto violato.

In tal guisa la normativa in base al quale è stato adottato il DPCM impugnato, che già in via eccezionale modifica e deroga al normale iter procedimentale in materia di AIA, fra l'altro eliminando la conferenza dei servizi, dovrebbe quantomeno preservare l'aspetto della verifica delle modifiche proposte con la Domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy srl sotto il profilo dell'impatto sanitario. Di contro dall'esame del DPCM è chiaro che tale verifica nel caso di specie è stata del tutto omessa in quanto non una sola parola viene dedicata a tale aspetto e non risulta espletata una adeguata istruttoria, stante il mancato coinvolgimento sia dei soggetti locali competenti in materia (ASL, ARPA, Regione), che addirittura dello stesso Ministero della Salute! Risulta altresì violato l'art.2, co.1, lett.b-*bis* D. lgs. n.104/2017, e la L. n. 221/2015, che hanno esplicitamente previsto l'obbligo per il proponente una domanda di AIA di condurre una Valutazione di Impatto Sanitario per i "grandi impianti", valutazione nel caso di specie del tutto inesistente nella Domanda proposta da AM Investco. In tale ottica appare necessaria una breve ricostruzione degli ultimi documenti attestanti il grave rischio alla salute dei cittadini nella zona dell'Ilva di Taranto.

Nelle Considerazioni conclusive della sua Valutazione del Danno Sanitario Stabilimento Ilva di Taranto del 2013, ARPA Puglia aveva già evidenziato il persistere di rischi sanitari sulla popolazione di Taranto (ci si riporta per brevità al contenuto di tale Atto che si allega).

Tali rischi sono stati ribaditi nelle Conclusioni del successivo Rapporto di valutazione del Danno Sanitario "Stabilimenti ILVA-ENI-CISA -APPIA ENERGY" dell'aprile 2015 dell'ARPA Puglia che si allega e a cui ci si riporta per brevità, così come il Decreto di Riesame dell'AIA n. DVA/DEC/2011/450 del 04.08.2011, rilasciato ad ILVA S.p.A. il 26.10.2012.

Pur con questa precisazione di carattere metodologico, appare evidente che sin dall'epoca, ai fini della tutela sanitaria, oltre a garantire il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, era sembrato necessario impostare azioni specifiche che consentano di valutare se il corpo prescrittivo sia effettivamente in

grado di assicurare che non si determini un danno sanitario a carico dei lavoratori e della popolazione generale residente e potenzialmente esposta alle emissioni dello stabilimento siderurgico.

La situazione ad oggi non è assolutamente cambiata ed anzi non essendo state eseguite le prescrizioni più rilevanti nemmeno in parte dai Commissari straordinari, ed essendo stato prorogato addirittura all'anno 2023 il termine finale, la situazione deve ritenersi sicuramente peggiorata. Pertanto il DPCM avrebbe dovuto rendere vincolante il piano ambientale alle risultanze delle valutazioni del danno sanitario effettuata in conformità alla legge regionale n.21/2012 al fine di analizzare nell'immediato eventuali criticità emerse dalla VDS ed effettuare le necessarie modifiche al piano stesso. La citata VDS prevista dalla L.R. denominata "*Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale*" effettuata in riferimento sia alla fase pre-AIA sia alla fase successiva all'attuazione di tutte le prescrizioni, incluse eventuali innovazioni tecnologiche, ha infatti la finalità proprio di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Dovevano essere altresì utilizzato le "linee Guida per la Valutazione Integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)" approvate il 22.04.2015 dal Consiglio federale del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente costituito da ISPRA e ARPA. Applicare tali linee guida infatti è per Taranto un prerequisito irrinunciabile in quanto l'attenta considerazione preventiva del danno sanitario residuo eviterà il ripetersi dell'inquinamento già presente. Da ultimo, andava quantomeno richiesto il parere al Ministero della Salute, che invece in questo procedimento è stato del tutto esautorato inspiegabilmente.

Pertanto se da un lato l'art. 1, c.1, lett. b) del D.L. n. 98/2016, convertito, con mod. dalla legge n.151/2016 è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale in quanto adottata "*Al fine di accelerare il procedimento di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria*", ed introducendo un nuovo e più articolato procedimento di aggiudicazione idoneo ad assicurare «priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte»

(come risulta dal preambolo al decreto stesso), tutto ciò doveva, comunque, essere fatto sempre bilanciando l'interesse a che l'attività produttiva proseguiva nel rispetto della salute degli individui, e non doveva servire invece a bypassare il profilo dell'impatto sanitario.

A titolo esemplificativo con riferimento all'osservazione n.14 del Comune non riscontrata avente ad oggetto Manutenzione Altoforno n.05 - Prima del riavvio dell'AFO5, occorre per esempio una valutazione del danno sanitario che attestasse la sussistenza delle condizioni per il conseguente aumento della produzione. Ed ancora con riferimento all'osservazione n.20 del Comune non accolta avente ad oggetto: intervento riavvio batterie nn.3-4, 5-6, per valutare un'eventuale proposta di riavvio, occorre una valutazione del danno sanitario che attestasse la sussistenza delle condizioni per il conseguente maggior carico emissivo.

D'altronde nell'ultima Conferenza di Servizi del 16.03.2016 (si allega verbale) si parla di vari superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglie Contaminazione) dei suoli e delle acque di falda e si richiede all'ILVA "di predisporre un'analisi di rischio sanitaria ai fini della **verifica del rischio sanitario per i lavoratori** presenti nella'area oggetto di caratterizzazione e dell'adozione di idonee misure di prevenzione". Non solo: la Conferenza dei Servizi chiede all'ILVA "**di adottare tutte le misure di prevenzione finalizzata a circoscrivere, limitare la diffusione della contaminazione**".

Ed ancora si legge nel verbale: "*Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del dlgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono **attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge***".

La Procedura attuale contrasta anche con la direttiva 2010/75/UE che prevede che il gestore, su richiesta dell'autorità competente, presenti tutte le informazioni necessarie al fine del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni, che consentino un confronto tra il funzionamento dell'installazione e le migliori tecniche disponibili

descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Pertanto sotto tale profilo il DPCM impugnato deve ritenersi illegittimo.

7.b) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA':

Di contro, in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere legittimo il DPCM stante la mancata previsione nell'art.1, comma 1, lett. b) del D.L. n.98/2016 di una attenta verifica dell'impatto sanitario nella fase istruttoria delle modifiche al piano proposte dall'individuato gestore, si eccepisce l'incostituzionalità della stessa norma con riferimento agli art.2, 3, 32 e 41, per non aver il legislatore (in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs.n.152/2016 e così come accaduto nel precedente DPCM del 2014 in cui venne "sentito il Ministero della Salute) previsto il parere obbligatorio e la proposta in fase istruttoria anche del Ministero della Salute, nonché l'obbligo per il proponente la domanda di condurre una preventiva Valutazione di Danno Sanitario (VDS), istituto di cui che il D.L.n.207/2012 ha esteso l'applicabilità agli stabilimenti di interesse strategico nazionale tra cui figura l'ILVA, nonché dall'art.2, co.1, lett.b-bis D. lgs. n.104/2017, oltre che dalla L. n. 221/2015, che ha esplicitamente previsto l'obbligo per il proponente di condurre una Valutazione di Impatto Sanitario per i "grandi impianti", o il previo parere sull'impatto sanitario delle modifiche proposte da parti dai soggetti competenti e nel rispetto delle "linee Guida per la Valutazione Integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)" approvate il 22.04.2015 dal Consiglio federale del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente costituito da ISPRA e ARPA.

* * * * *

8) Violazione di Legge: D.Lgs.n.156/2006, Direttiva 1999/31/UE e art.14 Direttiva 2004/35/UE; Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione.

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.152/2006 andava imposto ai gestori, ed in particolare all'individuato gestore, soggetto privato a differenza degli attuali Commissari, la

presentazioni di adeguate garanzie finanziarie. Infatti così come previsto dall'art.8 della direttiva n. 1999/31/UE il rilascio di garanzie è un requisito per l'ottenimento dell'AIA. Non averlo fatto viola anche l'art.14 della Direttiva 2004/35/UE. Pertanto andava richiesta a AM InvestCo Italy srl l'emissione di fideiussione di importo adeguato a coprire futuri interventi di dismissione e bonifica.

* * * * *

9) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3 ter del D.Lgs. 152/2006, relativo al principio di azione ambientale; Art.5 e seguenti D.Lgs.152/2006 sulla Valutazione di Impatto ambientale; art.6 del DPR n.120/2003. art.2, c.8 D.L.191/2015 convertito in legge 13/2016, integrato con D.L.98/2016 convertito in legge 151/2016; art.10 D.Lgs.152/2006 ECCESSO DI POTERE per difetto di motivazione, difetto e carenza di istruttoria, illogicità manifesta. Violazione principio comunitario di prevenzione dei danni ambientali.

9.a) Il provvedimento impugnato viola il principio di azione ambientale che impegna enti pubblici e privati ad una adeguata azione informata ai principi comunitari di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

Nello specifico si riscontra la violazione del principio di prevenzione all'art.8 del DPCM impugnato laddove si dispone che il Ministro provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche per l'adeguamento alla decisione di esecuzione UE 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili, e se ne dispone la attuazione entro il 17 agosto 2021, così come il mancato ed immotivato adeguamento alle BAT del 2012 come previsto dalla Direttiva IPPC è inaccettabile. Tale adeguamento, infatti, andava perseguito entro il 31 ottobre 2016 e con una astuta manovra, aggrappandosi alla entrata in vigore delle nuove BREFS delle BAT pubblicate, si stende un velo pietoso sulla mancata attuazione delle BAT precedenti previste dal Piano Ambientale e che non possono essere cancellate in quanto da attuare assolutamente, in attesa della redazione del successivo progetto di adeguamento alle nuove

BREFS delle BAT. Le BAT vengono adeguate periodicamente dalla UE, ma di rinvio in rinvio, di ritardo in ritardo, così gli impianti non verranno mai adeguati alle migliori tecnologie disponibili.

9.b) Si eccepisce inoltre la omessa valutazione di impatto ambientale. Nonostante la domanda di AIA comprendesse la istanza di VIA “ove necessario” e la istante avesse dichiarato nell’allegato A la piena conformità della documentazione presentata alle disposizioni dell’art.5, comma 1 del D.Lgs.152/2006, la domanda non è mai stata corredata dalla documentazione necessaria per la relativa valutazione, il Ministero dell’Ambiente non ha mai attivato la relativa procedura all’interno del procedimento di AIA, non effettuando alcuna, seppur superflua, verifica di assoggettabilità. Tantomeno, nell’impugnato DPCM si fa cenno a tale esclusione.

9.c) Si eccepisce ancora la omessa effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art.6 del DPR n.120/2003, che ha sostituito l’art. 5 del DPR n.357/1997. La AM InvestCo non ha evidenziato che le aree interessate sono in prossimità dell’area del SIC e ZPS Parco “Area delle Gravine” identificato dal codice IT9130007; ha ommesso di presentare la richiesta di relativa valutazione ed il Ministero dell’Ambiente; ha ommesso di contestarla e richiederla, anche in considerazione della prossimità al SIC “Pinete dell’Arco Jonico” e al SIC “Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto”, nonché del SIC “mar Piccolo” IT 9130004 (dalla cui area ILVA preleva l’acqua di raffreddamento degli impianti), questi ultimi tre interessanti il territorio del Comune di Taranto. D’altronde, lo stesso art.1, comma 8 del D.L.191/2015 e succ. mod. dispone che qualora la realizzazione del Piano Industriale e finanziario proposto dall’aggiudicatario richieda modifiche o integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con DPCM 14.03.2014, o ad altro titolo autorizzativo, esse sono autorizzate con DPCM che tiene luogo, ove necessario, della Valutazione di Impatto Ambientale. Bene, “tiene luogo” non vuol dire “non tiene conto” ma vuol dire che assorbe la VIA, includendone tutte le relative procedure di valutazione

nei termini accelerati previsti nel DPCM: lo stesso D.Lgs. 152/2006 prevede che l'AIA, in caso di impianti richiedenti la VIA, ne include la valutazione stessa.

Proprio per disciplinare casi complessi come quello in oggetto, non a caso il D.Lgs.n.152/2006 all'art.10 dispone che la VIA comprende la procedura di valutazione di incidenza e che l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

* * * * *

10) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.1 L. n. 241/1990; D. Lgs. n.152/2006 e suc. Mod. D. Lgs. 104/2017- art.8 DL n. 133/2014, convertito dalla L n. 164/2014. Direttive CEE direttiva 2014/52/UE, 2004/35/CE, 2010/75/UE; art.2, co.1, lett.b-bis D. lgs. n.104/2017, L. n. 221/2015 ECCESSO DI POTERE: per carenza e difetto di motivazione, difetto dei presupposti, contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria. Violazione dei principi comunitari di prevenzione e precauzione.

Le eccezioni sin qui sollevate devono ritenersi sicuramente assorbenti, ma per mero tuziorismo difensivo dobbiamo rilevare come nel DPCM impugnato a fronte di ben 46 osservazioni formulate dal Comune solo una è stata parzialmente accolta, e lo stesso è accaduto per le osservazioni della Regione Puglia, dell'Arpa e di altri numerosi soggetti interessati al procedimento. Pur non essendo note le ragioni del mancato accoglimento, con riserva di proporre motivi aggiunti non appena verranno depositati gli atti mai comunicati, si evidenziano in questa sede ulteriori profili di illegittimità del DPCM impugnato con riferimento alle principali osservazioni non accolte e causa di rischio di danno ambientale e alla salute:

a) Per quanto riguarda la prescrizione relativa alla Copertura parchi minerali e fossili, Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale, la Copertura nastri trasportatori il DPCM prevede 36 mesi dalla data in cui AM InvestoCo subentrerà nella gestione del sito, a fronte dei 28 previsti dal Piano (*Parte prescrizione 1*). Una differenza di 8 mesi destinata oltretutto a crescere considerato che i termini vengono fatti decorrere dalla di subentro nella gestione del sito -invece che da quella di approvazione della domanda-; subordinata all'attesa del verificarsi delle condizioni sospensive inserite nel contratto di vendita di ILVA SpA.. A tal proposito, si rileva che, sebbene in fase di riesame

dell’AIA l’intervento di copertura dei parchi fosse stato individuato tra quegli interventi che era necessario realizzare “da subito” ed il DPCM 14.03.2014 avesse indicato come scadenza di ultimazione dei lavori l’8.09.2016, allo stato attuale, tali lavori non risultano ancora avviati.

La copertura dei parchi primari rientra tra gli interventi più urgenti da espletare e più attesi dalla popolazione. Pur indicato come “*prioritario*” dal riesame AIA del 2012, i tempi inizialmente previsti per la sua realizzazione sono stati procrastinati oltremisura. Il ritardo appare del tutto intollerabile in rapporto a disagi e danni provocati dalla dispersione delle polveri nell’aria per effetto dei venti e della movimentazione delle materie prime. Sul punto le osservazioni del Comune nn.1, 4, 5 e 32 sono state del tutto ignorate: “*La tempistica richiesta risulta di fatto indefinita, essendo ignota la data di subentro, oltre che eccessivamente lunga rispetto a quanto indicato dall’AIA 2012 e dal Piano Ambientale, considerato che il progetto è già stato approvato. Lo spolverio dei parchi primari durante le giornate particolarmente ventose, a svantaggio dei quartieri limitrofi, richiede ogni possibile accelerazione nella realizzazione e messa in esercizio della copertura*”. Infatti già nell’ultimo mese il Comune ha dovuto emettere in occasione dei “Wind Day” quattro ordinanze con cui ha chiuso le scuole, ha sconsigliato ai cittadini di uscire dalle proprie abitazioni e ha indicata alle misure precauzionali, visto l’elevatissimo rischio per la salute causato dalle polveri sollevate in queste giornate che provengano in gran parte da questi parchi, situazione gravissima e assurda e non più tollerabile dopo quasi dieci anni di inerzia! La popolazione di Taranto, in particolare quella residente nei quartieri limitrofi all’area industriale, a fronte della pregressa esposizione a elevati livelli di inquinamento atmosferico, rappresenta un gruppo ad alto rischio per lo sviluppo di patologie correlate all’inalazione di polveri sottili.

Si considera inoltre che l’ILVA spa aveva già affidato i lavori per la costruzione delle strutture prefabbricate (che ci risultano già in avanzato stato di realizzazione) alla nota ditta Cimolai nel 2014, pagando persino i relativi oneri di urbanizzazione al Comune di Taranto, basterebbero pertanto la metà dei mesi, con decorrenza immediata e a cura della attuale gestione. Analogo rilievo va mosso

sui parchi secondari ove, ai sensi della prescrizione n.4 – UA7 del DPCM 14/03/2014, il termine viene fissato addirittura in 42 mesi a decorrere dal subentro del nuovo gestore, oltre a prevedere per il Parco Loppa la installazione di barriere frangivento al posto delle coperture.

b) L'art. 2 del DPCM e la relativa prescrizione n.1- UA7 del DPCM 14/03/2014 dispongono che nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti parchi primari non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno. Tale quantificazione, priva di motivazione, emerge sicuramente da una previsione del piano industriale, che non è stato reso noto, e non consente alla ricorrente una corretta valutazione della relativa congruità nel rapporto fra obiettivi produttivi ed impatto occupazionale rispetto al certo e continuato danno ambientale e alla salute.

I fattori di rischio legati ai wind days sono accentuati anche dai ritardi di espletamento di prescrizioni AIA come installazione di proven, filtri a manica sui camini e rifacimento delle docce nel comparto cokerie oppure copertura dei parchi primari e delle altre aree ove insistono stoccaggi di materiali pulverulenti. Le misure previste risultano quindi insufficienti.

Fra l'altro un ulteriore profilo di illegittimità di tale prescrizione risiede nell'aver stabilito una tempistica per realizzare le coperture senza la presentazione del piano industriale, ovvero delle indicazioni circa la reale entità degli stoccaggi di minerali e fossili occorrenti in rapporto ad obiettivi prefissati, il chè rende impossibile esaminare con la dovuta attenzione e precisione la prescrizione.

c) Ancora si osserva che la copertura dei nastri trasportatori risulta comunque una necessaria misura per il contenimento delle emissioni diffuse; infatti, così come indicato dalle BAT Conclusions, è opportuno preferire *“le misure di captazione delle emissioni di polveri più vicine alla fonte”*.

Pertanto, la realizzazione della copertura dei nastri ricadenti nell'area del Parco Minerale e del Parco Fossile, secondo la tempistica prevista per l'intervento di copertura dei parchi medesimi ovvero “36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito” rappresenta un implicito ulteriore differimento dei termini (All. 18 Domanda AIA). Si osserva, dunque, che detta

tempistica di chiusura dei nastri esterni alla futura copertura rappresenta una palese criticità. Al pari delle coperture dei diversi cumuli dello stabilimento, anche questa prescrizione porterebbe, invece, l'immediato beneficio, se ottemperata, di ridurre lo spolverio di materiali polverulenti. Occorre, pertanto ogni possibile accelerazione nella realizzazione e messa in esercizio delle chiusure.

d) Il principio di precauzione risulta altresì violato con la prescrizione n.16.4 che consente al gestore la possibilità di proporre all'ISPRA la chiusura dell'edificio PCI limitatamente alla parte sommitale e non totale.

e) La violazione più grave la riscontriamo alla Tabella I" – cokeria – scarico impianto di trattamento biologico cokeria" riguarda il termine di entrata in vigore dei valori limite di emissione di COD, BOD, Tiocianato (SCN), Azoto Nitroso e Azoto Nitrico e solidi sospesi totali differiti inspiegabilmente al 1 luglio 2020 e del Selenio al 1 luglio 2021, e ancora alla Tabella II "Altoforno – Scarichi impianti di chiari flocculazione" che differisce la entrata in vigore dei valori limite di emissione per ferro, piombo, zinco e cianuri liberi al 1 luglio 2020.

f) Il Principio di precauzione viene nuovamente violato con la disposizione dell'art.10, comma 3 che, relativamente alle sostanze chimiche autorizzate ai sensi della direttiva Reach, dispone che le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurate mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attività di recupero. Tale disposizione viola totalmente la normativa sulla tutela delle acque, ignorando la attuale classificazione e gli obiettivi di qualità dei corpi idrici individuati, ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque e del Testo Unico sull'Ambiente, dal Piano Regionale di Tutela dell'Acque, con particolare riferimento alla disciplina sui corpi idrici fortemente modificati, siano essi nel nostro caso sotterranei che superficiali, che, nell'area interessata e classificata come SIN. Tale attività richiede una specifica valutazione complessiva con riferimento al carico inquinante di tali sostanze prodotte sul sistema di corpi idrici e l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute non può essere rinviato ex post come dispone in conclusione il contestato comma 3.

g) Anomala appare la Prescrizione UA11. UA26 che prevede lo smaltimento dell'amianto entro il 23.08.2023: Non è stato presentato il piano di rimozione dell'amianto presente nel sito, inoltre non sono stati considerati eventuali materiali contenenti amianto rilevati durante attività manutentive degli impianti. Viene previsto che entro sei mesi da quanto il proponente subentrerà nella gestione (termine indefinito ed ancora incerto) presenterà un programma organico di rimozione dell'amianto (ma non c'è già un precedente piano?) . In tale previsione non viene assolutamente stabilito un termine iniziale dei lavori, ma solo la scadenza, ossia il 23 agosto 2023, cioè fra sei anni, salvo poi ulteriori proroghe....! Ed anche qui non è prevista alcuna forma di garanzia e/o sanzionatoria, come per esempio una rilascio di idonea fideiussione. Il che significa che AM InvestCo potrebbe in teoria iniziare i lavori anche fra tre o quattro anni con tutte le conseguenze e rischi sotto il profilo sanitario in quanto i termini lunghi non sono coerenti con i dati relativi all'insorgenza dei tumori causati all'esposizione all'amianto.

h) Sconcertante ancora il ritardo nella progettazione e realizzazione dei nuovi impianti di trattamento come risulta da all.11 al piano. Situazione in grado di far persistere attraverso scarichi controllati e non, criticità in mare e suolo.

i) Piuttosto anomalo che le aree delle discariche non siano state inserite nel Sin di Taranto per le bonifiche, con relativi obblighi. Non si può derogare per le nuove discariche dalle procedure previste dalle leggi in materia e dai requisiti tecnici richiesti dalle BAT per la costruzione di impianti di smaltimento. Ed anche in questo ambito AM InvestCo doveva fornire garanzie previste dalla legge.

l) L'esclusione di alcune aree dalla definizione di sito di interesse nazionale (sin): All'interno dell'allegato 15, AM InvestCo per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti che necessiteranno di scavi e/o rinterri, chiedeva di confermare, rispetto ad alcune aree dello stabilimento, che le stesse dovessero essere considerate svincolate rispetto alla disciplina dei SIN potenzialmente contaminati. Tale deroga, concessa con il DPCM, non può essere accettata in assenza

di certezza che le arre indicate non siano contaminate. Infatti la richiesta di svincolo delle aree avrebbe dovuto scontare un'istruttoria specifica presso la competente Direzione del MATTM.

m) Si evidenzia la fissazione limiti flussi emissione (pre. 53-56-61-62-63-72-76): il controllo non può essere effettuato solo annualmente, a consuntivo. Il rispetto di queste prescrizioni necessita di un monitoraggio periodico (almeno trimestrale) dei livelli di emissione per consentirne controllo e migliore programmazione dell'attività (il notevole superamento della media mensile può essere indicativo, ad es., per l'assunzione di provvedimenti idonei a rientrare nei parametri imposti).

n) in ordine alla Osservazione n.4 Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale entro 46 mesi: Occorreva un'elaborazione di una caratterizzazione validata da ARPA ed ISPRA e, nelle more, risultava opportuno provvedere alla copertura del cumulo a mezzo di teli fino alla completa rimozione degli stessi, in quanto prossimi al Q.re Tamburi;

o) Con riferimento all'osservazioni nn.15, 16, 17, 18, 19 Programma Organico Batterie Con termine entro il 23/08/2023: Nel 2018 non si prevede alcuna attività per le batterie ed il rifacimento delle docce non può considerarsi quale misura compensativa dal punto di vista emissivo rispetto al differimento del rifacimento della batteria 11. Il richiedente, fissando un termine unico per l'esecuzione degli interventi sulle singole batterie, rispetto al piano ambientale posticipa di fatto l'efficacia delle singole prescrizioni (es. 16m, 37, 42 e 49) che riguardano l'installazione dei filtri a maniche, sistema tipo Proven e rifacimento docce.

p) Ed ancora sulla prescrizione UA11 – UA26 DPCM: relativamente alla prescrizione di granulazione ghisa e sgrondo carri siluro AM intende porre in essere un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto in AIA, ma di tale intervento non è riportato alcun dettaglio né crono programma! Pertanto non risulta verificabile ai fini della tutela ambientale e della salute.

q) In merito, invece, alla Certificazione Prevenzione Incendi entro il 28.03.2023: non è prevista alcuna data di inizio e nemmeno che il cronoprogramma sia sottoposto alla competente Autorità. E'

del tutto illogico il mancato accoglimento della richiesta di riduzione dei termini di attuazione attesa la numerosità degli incidenti gravissimi occorsi negli ultimi anni nello stabilimento.

r) Si rileva, inoltre, la violazione del principio chi inquina paga: nel violare apertamente il principio “chi inquina paga”, per assurdo l’intero decreto sembra ispirato ad uno nuovo principio sino ad ora sconosciuto alla legge italiana e alla normativa UE :“chi più inquina, meno paga”!

In merito risulta pienamente lesivo di tale principio la accettazione della proposta di suddivisione tra AM Invest ed ILVA spa degli interventi inerenti il piano rifiuti, di cui all’allegato 27 alla domanda di autorizzazione, che scarica su ILVA spa gli interventi di chiusura delle discariche Cementir e Due Mari. La mancata previsione dell’obbligo in carico ad AM Invest di bonifica delle discariche esaurite viola tale principio.

s) Si segnala anche la violazione del principio di ripristino ambientale: la permanenza delle discariche dismesse e la omessa bonifica continua a provocare il degrado di suolo e sottosuolo comportando l’inquinamento della falda, ciò è acuito dalla mancata previsione di interventi di sbarramento come da documentazione attestante il fenomeno.

t) Altrettanto grave e singolare è la accettazione della richiesta di svincolo di determinate aree dalla disponibilità del nuovo gestore, lasciando alla attuale Amministrazione Straordinaria l’onere di gestire ad esempio le ex discariche. Tutte le richieste di svincolo dal SIN devono scontare una istruttoria tecnica specifica presso la competente direzione del Ministero dell’Ambiente.

u) Da ultimo l’art.9 del DPCM viola il **principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente** laddove subordina la rimozione di fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno alla esportazione di tali rifiuti pericolosi mediante autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Taranto al trasporto transfrontaliero. Non ve ne è alcun bisogno: la incombenza della rimozione ricade in capo al gestore che ha l’obbligo di immediata rimozione con i mezzi a sua disposizione, sia trasportandoli verso impianti italiani autorizzati, e pianamente disponibili sul mercato, sia mediante esportazione. Con tale artificio si tende a rinviare una attività costosa ma

importantissima per la tutela ambientale e della salute, infatti si introduce al comma 4 una deroga al principio di vicinanza ai sensi del regolamento CE 1013/2006 art.11, comma 1, lett.A.

* * * *

11) ECCESSO DI POTERE : per difetto assoluto di motivazione, sviamento di potere, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria; VIOLAZIONE DI LEGGE: art.1 Legge. n. 241/1990; D. Lgs. n.152/2006; art.3 e 97 Cost..

L'art.14 del D.P.C.M. avente ad oggetto "chiusura diffide" prevede che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento gli atti di diffida precedenti adottati ai sensi dell'art.29-decies del DLgs.n.152/2006 si devono intendere formalmente chiusi (circa una dozziana). Una inspiegabile e immotivata sanatoria, considerato che tali diffide avevano la finalità di costringere il Gestore, cioè ad oggi i Commissari, ad ottemperare entro tempi certi alle prescrizioni inosservate per ripristinare e garantire l'adeguatezza dell'impianto al precedente DPCM del 14.03.2014, il tutto sotto la comminatoria di sanzioni. Tale "colpo di spugna", introdotto probabilmente per non gravare oltremodo sull'individuato gestore, deve ritenersi assolutamente illegittimo in quanto mette ulteriormente a rischio l'ottemperanza di tutte le prescrizioni precedenti e successive al nuovo DPCM, vanificando così tutti i precedenti sforzi adottati dall'Autorità competente per vigilare e costringere il Gestore a tenere fede agli impegni assunti.

Tale sanatoria viola di fatto, aspetto gravissimo, il principio "chi inquina paga" ed è immotivata e gratuita, considerando che come è noto i procedimenti relativi possono sfociare in sospensione e revoca della autorizzazione!

* * * * *

12) ISTANZA CAUTELARE:

Il *fumus boni juris* è evidente per tutti i motivi sin qui esposti ed il *periculum in mora* è in *re ipsa*, tenuto conto del serio e concreto rischio di danno ambientale e alla salute dei cittadini di Taranto che deriva dall'esecuzione delle prescrizioni contenute nel DPCM impugnato, soprattutto a causa del mancato recepimento delle osservazioni presentate dall'Amministrazione Comunale di Taranto, oltre che dall'ARPA, dalla Regione Puglia e da altri numerosi soggetti interessati, con particolare riferimento allo slittamento e al prolungamento delle tempistiche di realizzazione ed esecuzione di

diversi interventi urgenti e improcrastinabili, come già accertato da diversi anni, e all'omesso esame dell'impatto sanitario degli interventi programmati e proposti da AM InvestCO, così come recepiti dal provvedimento impugnato. Pertanto la finalità della presente istanza è quella di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute dei lavoratori e dei cittadini, essendo notorio da anni il maggior contributo in termini di emissioni inquinanti per il rischio cancerogeno inalatorio rappresentato dall'ILVA. La lista dei danni alla salute delle persone causati in questi anni (dal 1999), secondo una perizia epidemiologica della Procura della Repubblica di Taranto, resa in un procedimento penale di alcuni anni fa, ma ancora attualissima, è assai grave: 386 morti dovute alla presenza dell'Ilva; 237 casi di tumore maligno, di cui 17 in età pediatrica; 247 eventi coronarici; 937 ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie, tutto a causa dell'acciaiera vicino alle case. Agricoltura vietata nel raggio di 20 chilometri per l'inquinamento da poveri e diossine, con chiusura di un centinaio di masserie, abbattimento di migliaia di capi di bestiame, fine del lavoro di almeno 600 contadini. In tale contesto una maggiore attenzione e prudenza da parte degli Organi Governativi agli aspetti attinenti in particolare alla salute dei cittadini era da ritenersi quantomeno un atto dovuto, così come un maggiore coinvolgimento in fase istruttoria degli Enti locali e regionali, almeno ai fini di un contraddittorio con il Comitato degli Esperti e l'Azienda sulle osservazioni presentate, nonché il coinvolgimento preventivo del Ministero della Salute, dell'ARPA Puglia e degli altri organismi preposti al controllo dell'impatto sanitario.

Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti di legge per la concessione dell'invocata tutela cautelare, quantomeno al fine di ordinarsi alle Amministrazioni resistenti un riesame della Domanda presentata da AM InvestCO Italy S.r.l. di AIA alla luce delle osservazioni presentate in sede istruttoria e delle censure sollevate con il presente ricorso da ritenersi fondate anche a seguito solo di un esame sommario come consentito in sede cautelare. Tale soluzione potrebbe da un lato garantire e preservare i rischi alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori, contemperando dall'altro lato gli interessi pubblici a dare corso all'iniziativa industriale e agli

investimenti proposti da AM InvestCo, senza in alcun modo travolgere e pregiudicare l'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. alla AM InvestCo Italy srl del 05.06.2017, o sospendendo *sine die* il provvedimento impugnato.

L'Amministrazione Comunale è ben consapevole dell'importanza anche per la comunità locale del rilancio industriale dell'Ilva, sia sotto il profilo occupazionale che economico, che non si intende assolutamente bloccare con il presente ricorso, ma ciò può essere tranquillamente garantito ugualmente attraverso un più attento esame della Domanda di AIA, con una fase istruttoria che preveda il coinvolgimento concreto degli Enti locali e la valutazione preventiva dell'impatto sanitario, tenendo conto delle osservazioni già presentate, con prescrizioni ed una tempistica di attuazione più compatibili con i rischi di danni ambientali e alla salute già noti da anni.

Fra l'altro nel contratto stipulato in data 28.06.2017 vi sono alcune necessarie condizioni sospensive, in particolare in materia *antitrust*, che non si sono ancora realizzate, tant'è che nella stessa domanda di AIA del 05.07.2017 si prevede che il nuovo DPCM *“costituirà obbligo nei confronti di AM Invest Italy srl e troverà ad essa applicazione solo subordinatamente al verificarsi dell'intervenuta efficacia del Contratto a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive apposte al contratto medesimo in quanto fino a tale data non subentrerà nella gestione dei complessi aziendali”*; così come viene più volte ribadito nello stesso DPCM impugnato che il termine ultimo relativo a diversi interventi decorrerà *“dalla data in cui AM InvestCo Italy srl subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario.”*. Pertanto i tempi necessari ad un eventuale riesame ed approfondimento istruttorio della Domanda di AIA in contraddittorio con tutti i soggetti sopra indicati, come richiesto dalla nostra Difesa con l'istanza cautelare, non pregiudicherebbe affatto l'avvio e la realizzazione del Piano Industriale e l'esecuzione delle prescrizioni inserite nel DPCM impugnato, essendo compatibili con i tempi necessari *“al verificarsi dell'intervenuta efficacia del Contratto”*.

* * * * *

9) IN VIA ISTRUTTORIA:

Sul sito pubblico www.aia.minambiente.it dove sono stati resi disponibili tutti documenti relativi alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy srl, non risultano essere stati pubblicati una serie di atti relativi all'istruttoria e citati nella premessa del DPCM impugnato, ed in particolare il parere del Comitato degli Esperti contenente la relazione di sintesi sulle osservazioni ricevute, atti fondamentali per consentire una adeguata difesa e la formulazione completa e puntuale dei motivi di ricorso alla Difesa del Comune. Così come non risulta accessibile e pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento del complesso aziendale del gruppo Ilva alla AM InvestCo Italy srl, il successivo contratto e soprattutto il Piano Industriale presentato da quest'ultima società sulla cui base è stata poi modulata e calibrata la domanda di AIA. Tale atto è essenziale per poter verificare l'adeguatezza e rispondenza delle prescrizioni inserite nel DPCM impugnato, soprattutto con riferimento alla tempistica di realizzazione degli interventi, rispetto ai programmi industriali del soggetto proponente. E' di tutta evidenza che le misure di prevenzione e di tutela ambientale e sanitaria sono fortemente condizionate dalla tipologia e quantità di acciaio che AM InvestCo Italy srl intende produrre, così come è condizionata dai tempi, dai cicli e dalle tecnologie che si intenderanno utilizzare, nonché dai macchinari e dalle strutture da utilizzarsi o da dismettere, oppure dalle aree interessate.

Per tali motivi in via preliminare si chiede di ordinarsi alle Amministrazioni Statali resistenti la produzione in giudizio dei suddetti atti e di quelli ulteriori indicati nelle successive conclusioni in sede di richieste istruttorie, da ritenersi essenziali per la decisione della presente impugnativa, con riserva di produrre motivi aggiunti all'esito dell'esame di tutti tali documenti.

* * * *

Per tutti i motivi su esposti, il Comune ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito, voglia, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso:

1) annullare il DPCM del 29.09.2017 e tutti gli altri atti impugnati indicati in epigrafe, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee anche al solo fine di un riesame della domanda presentata da AM InvestCo Italy S.r.l. di AIA (ID MATTM 1159) per i nuovi interventi e modifica del “Piano Ambientale” del 05.07.2017 come integrata con nota del 31.07.2017, e all’acquisizione in via istruttoria dei documenti necessari per una esame più completo del provvedimento impugnato;

2) In via subordinata si chiede di dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate ai punti n.5.b) e 7.b) della parte in diritto dell’art. art. 1, co. 1, lett. b), D.L. 9/6/2016, n. 98 convertito, con modifiche, dalla L. 1/8/2016 n. 151 rispettivamente per contrasto con gli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione e art.2, 3, 32 e 41 della Cost., nonché al punto 6.b) sempre dei motivi di diritto dell’art.6 commi 10 bis e ter, del D.L. n.244 del 30.12.2016, conv. con mod. con la L.n.19/2017, nella parte in cui ha stabilito la proroga in via generale al 23.08.2023 del termine per l’adempimento di tutte le prescrizione dell’AIA sull’Ilva di Taranto per contrasto con gli artt. 9, 32 41, 44 e 97 della Cost., per le ragioni sopra esposte, negli specificati limiti, sospendendo il giudizio al fine di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

3) Con vittoria di spese di lite e rimborso del C.U.;

4) **In Via Istruttoria:** si chiede ordinarsi *ex* artt.46, 63 e 64 cpa. alle Amministrazioni resistenti il deposito dei seguenti documenti e atti istruttori:

- il parere del Comitato degli Esperti del 27.09.2017 prot.CESP/U/134/27-098-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni;

- la nota del 27.09.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è stato chiesto di includere specifiche indicazioni in relazione alle modalità di controllo recupero scorie;

- la proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.09.2017;

- la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.09.2017;

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.09.2019;

- Il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 05.06.2017 di aggiudicazione procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. alla AM InvestCo Italy srl e il contratto di trasferimento dei beni aziendali stipulato in data 28.06.2017 tra ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e AN InvestCo Italy srl;
- Il Piano Industriale presentato da AM InvestCo Italy srl al Ministero dello Sviluppo Economico in sede di offerta, eventualmente oscurato nella parte in cui vi sono dati sensibili o coperti dal segreto industriale, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla concorrenza;
- il "Piano di azione 2017.rev 3" del 14/2/2017 citato da AMI nell'all. A e presentato da ILVA;
- La nota ISPRA prot.n.46939 del 25.09.2017;
- Nota prot.20001 del 22.09.2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente;
- Ogni ulteriore atto istruttorio utilizzato dal Comitato degli Esperti per rendere il proprio parere.

5) Documenti come da indice.

Il presente atto, esclusa l'epigrafe, l'indicazione degli atti impugnati, le conclusioni e le richieste istruttorie, è stato redatto nei limiti di cui al Decreto del 22.12.2016 e succ. mod. del Segretariato Giustizia Amministrativa (composto da pag.34 e n.65.951 caratteri esclusi spazi).

Si dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5 della Legge n.488/99 e succ. mod., che il valore del presente procedimento è indeterminabile e si verserà un C.U. di €650,00.

Salvezze illimitate.

Bari-Taranto, 27 novembre 2017

Avv.Marcello Vernola

Avv. Massimo Vernola